LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA (Allegato 1)

Tipo di contratto così come recepito dall'Accordo Territoriale per il Comune di CAVEZZO stipulato in data 31 Maggio 2016

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)
II/La sig./soc. (1)
di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2)
concede in locazione al/ alla sig. (1)(PR)
il
(assistito/ a da (2)in persona di
causa, l'unita immobiliare posta in via via n. n. piano scala int composta di n vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio.
cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.)
TABELLE MILLESIMALI: proprietà riscaldamento
1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare :
b) codice fiscale del locatore
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI: CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA:
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo1 (Durata) Il contratto è stipulato per la durata di anni (5), dal al, e alla prima scadenza, ove le
parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è
prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o
eпettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le
modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione
con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione
Il contratto e rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità
dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale
disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo
canone di locazione corrisposto.
Articolo 2 (Canone)
Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo locale definito tra le Organizzazioni sindacali della
proprietà Edilizia e degli Inquilini, firmato il 31 Maggio 2016 e depositato il. 6. Giugno 2016 presso il Comune di CAVEZZO è convenuto in euro, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo
di bonifico bancario, ovvero, in n rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle
seguenti date:(4)
Il canone viene aggiornato ogni anno nella misura contrattata del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente. L'aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata.
Articolo 3 (Deposito cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore (che con la firma
del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari a massimo TRE mensilità del
canone, non imputabile in conto canoni e produttiva - salvo che la durata contrattuale minima non sia superiore ad anni
quattro, ferma la proroga del contratto per due anni - di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità
Immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia:(4)
Articolo 4 (Oneri accessori)

della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A.

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2,

Per quanto ivi non previsto, le parti fanno altresì riferimento e richiamano in ogni caso le norme vigenti, gli usi locali, nonché le tabelle concordate fra tutte o fra alcune delle organizzazioni stipulanti il presente Accordo.

Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

Articolo 5 (Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Le spese per le copie aggiuntive oltre la 2° sono a carico della parte richiedente.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

Articolo 6 (Pagamento, risoluzione e prelazione)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene /non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto. Il Locatore concede/non concede il diritto di prelazione al Conduttore in caso di nuova locazione, alla scadenza del contratto, da esercitarsi secondo l'art. 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Articolo 7 (Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione, sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.

Articolo 8 (Recesso del conduttore)

E' facoltà del conduttore recedere dal contratto, come previsto dall'articolo 11 (Recesso del Conduttore) dell'Accordo Territoriale per il Comune di CAVEZZO, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

Articolo 9 (Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di guanto segue:

- Condizioni finestre
- Condizioni sanitari

ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)

Articolo 10 (Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 11 (Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 12 (Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente

JULY A SEIVIISI

A T

dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, del citato DPR.

Articolo 13 (Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore deve consentime la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: nei limiti previsti dagli usi e costumi locali, delle leggi vigenti e tenendo conto delle necessità delle parti.

Articolo 14 (Commissione di conciliazione)

La Commissione di conciliazione, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

Articolo 15 (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.

Altre clausole:

- Le parti contraenti dichiarano a propria responsabilità che le dimensioni dell'alloggio oggetto della locazione, sono di mq e pertanto si colloca: zona......., tipologia dimensionale......, subfascia........
- L'immobile è dotato dei seguenti parametri oggettivi:

Tipologia A/7 (desunta da visura catastale)	SI/NO	Impianto fisso di condizionamento dell'aria SI / N	10
Piano terra, rialzato, primo piano o superiori con ascensore	SI/NO	Cortile con parcheggio riservato all'unità immobiliare locata	10
Autorimessa o box auto (posto auto per il centro)	SI/NO	Cantina e/o soffitta SI / N	
Doppi servizi	SI/NO	Giardino privato e/o condominiale e/o area SI / N ortiva (l'area cortiliva non rientra tra i parametri)	10
Terrazza o balcone di pertinenza esclusiva	SI/NO	Porta blindata e/o cancello di sicurezza SI / N	0
Edificio con certificazione energetica in classe uguale o inferiore a D	SI/NO	Abitazione nuova di massimo 10 anni o ristrutturata completamente da massimo 10 anni, con rifacimento di pavimenti e impianti.	
Impianto allarme interno all'alloggio o inferriate primo piano e/o piano terra	SI/NO		

1.	altezza piano dell'abitazione	
2.	stato manutentivo dell'alloggio	
3.	stato manutentivo dell'intero stabile	
4.	livello delle finiture dello stabile	
5.	livello delle finiture dell'alloggio	
ľimi	mobile viene consegnato tinteggiato/non tinteggiato	

Letto, approvato e sottoscritto

Il locatore

Il conduttore

A mente dell'articolo 1342, secondo comma, codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3,



Ît


4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente contratt Il locatore	0
Il conduttore	

NOTE

- (1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
- (2) L'assistenza è facoltativa.
- (3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
- (4) Cancellare la parte che non interessa.
- (5) La durata minima è di anni tre.
- (6) Cancellare la lettera A oppure B.
- (7) Le garanzie di cui all'art. 3, non possono superare la cifra di tre mensilità.

A.

fle F



LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA

TIPO DI CONTRATTO (Allegato 2)

Tibo di colitiano così come tecebito dall'accordo fer	ritoriale per il comune di CA	.VEZZO stipulato in data 31 Mag	gio 2016
(Legge 9 dicemb	re 1998, n. 431, articolo 2, d	comma 3)	
II/La sig./soc. (1)	nato/s	a a [']	(PR) il
residente a	(PR) via	CF	
di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2).	***************************************	in persona di)
concede in locazione al/ alla sig. (1)	******************************	nato/a a	(PR)
il residente a	(P	R) via	
CF di seguito denon	inato/ a conduttore identifi	cato/ a mediante (3)	****************
(assistito/ a da (2)in persona d	li) che accetta nor sa	a cuoi avanti
causa, l'unità immobiliare posta in	via	n niano ecala	int
composta di n vani, oltre cucina e servizi,	a dotata altraei dai caquan	ti elementi accessori (indicare	audi: solois
cantina, autorimessa singola, posto macchina in c	comune o meno ecc.	a elementi accessori (indicate	quali. Solalo,
non amm	oniune o meno, eco. / obilista / ammobilista (4) ooi	ma da alanga a narta astronoritta	مامالم مصطا
TABELLE MILLESIMALI: proprietàriso	obliata / aminopiiata (4) cui	ne da elenco a parte solloscritic	oane parti.
CC	MINICAZIONE ov odiodo	acqua	., aitre
n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:	MIONICAZIONE EX SILICOIO	o, s comma, dei decreto-legge	11 lugilo 1992
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare			
b) codice fiscale del locatore			
DOCIMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNIC	A OLOHOCZZA HADIANEL.	********	
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNIC	A SICUREZZA IMPIANTI; .,	***************************************	*************
CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE	ENERGETICA:	************************************	
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.			
	Auticola 4 (Durata)		
Il controtto à ctinulato nor la durata di	Articolo 1 (Durata)		1
Il contratto è stipulato per la durata di	.mesi (5), idal ai	, allorche, tatto s	salvo quanto
previsto dall'articolo 2 cessa senza bisogno di alcuna	disdetta,		
Autionio	(Caluanna dal la satana) (d	1	
Articolo 2	(Esigenza del locatore) (4	H)	
Il locatore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto	dei Ministro delle Intrastrutt	ure e dei trasporti di concerto co	on il Ministro
dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi del	articolo 4, comma 2, della	legge n. 431/98 - di cui il pres	sente tipo di
contratto costituisce l'allegato C- e dall'Accordo tra le	Organizzazioni sindacali de	ella proprieta Edilizia e degli Inqu	ullini, tirmato
il 31 Maggio 2016 e depositato il.6. Giugno 2016	presso il Comune di CAV		
giustifica la	transitorietà	del	contratto:
Il locatore ha l'onere di confermare il verificarei di qui	anto ha divetificate la etiquit	n dal proposto postrette di vetre	
Il locatore ha l'onere di confermare il verificarsi di qua	anto na giustinicato la stipula	a dei presente contratto di natur	a transitoria
tramite lettera raccomandata da inviarsi al conduttor	entro giorni pri	ma della scadenza del contratto	o. In caso di
mancato invio della lettera oppure del venire men	o delle condizioni che nar	no giustificato la transitorieta,	il contratto
s'intende ricondotto alla durata prevista dall'articolo ;	z, comma i, della legge n.	431/98. In ogni caso, ove il loc	atore abbia
riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza	dichiarando di Voleno adibi	re ad un uso determinato e non	lo adibisca,
nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistati	o la detta disponibilita, a tali	e uso, il conduttore ha diritto al i	ipristino del
rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo	2, comma 1, della legge n.	431/98 o, in alternativa, ad un r	isarcimento
in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone	di locazione corrisposto.		
Articolo 2 //		0	
Al consi di guanta provinto dell'Accordo tra la Organi	Esigenza del conduttore) (4)	
Ai sensi di quanto previsto dall'Accordo tra le Organi	zzazioni sindacali della pro	prieta Edilizia e degli inquilini, f	irmato il 31
Maggio 2016 e depositato il 6. Giugno 2016 presso i	I Comune di CAVEZZO, le	parti concordano che la present	e locazione
ha natura transitoria in quanto il conduttore espressa	imente na l'esigenza di abi	tare l'unita immobiliare per un p	periodo non
eccedente i mesi per il seguente motivo:	***************************************	,che	documenta
allegando al presente contratto	**************************************	*****	
A	ticolo 1 (Canonal		
A. Il canone di locazione è convenuto in euro	ticolo 4 <i>(Canone)</i>	importo aba conduttara si	abblias s
corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a me:	zzo di honifico hancazio, au	, importo une conduttore si	oppilga a
rate eguali anticipate di eurocias	-20 di bolimoo bancano, uv riina alla camanti data:	YGIU	
sac ogada diluoipato di outo inimitati	zuna, ane seguenn uale	*****************************	(4) //

B. Il canone di locazione (per le aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, nei comuni con essi confinanti e negli altri comuni capoluogo di provincia) è convenuto in euro, importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero, in n rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date:
C. Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero, in n
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro
Altre forme di garanzia:
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98.
Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
Articolo 7 (Spese di bollo e registrazione) Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Le spese per le copie aggiuntive oltre la 2° sono a carico della parte richiedente. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
Articolo 8 (Pagamento, risoluzione e prelazione)
Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n 392/78
La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto. Il Locatore concede/non concede il diritto di prelazione al Conduttore in caso di nuova locazione, alla scadenza del contratto, da esercitarsi secondo l'art. 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Articolo 9 (Uso) L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente
con lui conviventi: Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988. Articolo 10 (Recesso del conduttore)
Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto, come previsto dall'articolo 11 (Recesso del Conduttore) dell'Accordo Territoriale per il Comune di CAVEZZO, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno
prima.
Articolo 11 (Consegna) Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il

risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare

molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile,	di quanto segue:
Condizioni pavimenti	. •
Condizioni pareti	
Condizioni porte	
Condizioni finestre	

Condizioni sanitari

ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)

Articolo 12 (Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 13 (Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 14 (Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, dello stesso.

Articolo 15 (Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l'unità immobiliare locata il conduttore deve consentire la visita all'unità immobiliare una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: nei limiti previsti dagli usi e costumi locali, delle leggi vigenti e tenendo conto delle necessità delle parti.

Articolo 16 (Commissione di conciliazione)

La Commissione di conciliazione, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

Articolo 17 (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.

Altre clausole:

- Le parti contraenti dichiarano a propria responsabilità che le dimensioni dell'alloggio oggetto della locazione, sono di mq e pertanto si colloca: zona......, tipologia dimensionale....., subfascia......
- L'immobile è dotato dei seguenti parametri oggettivi:

Tipologia A/7 (desunta da visura catastale)	SI/NO	Impianto fisso di condizionamento dell'aria	SI/NO
Piano terra, rialzato, primo piano o superiori con ascensore	SI/NO	Cortile con parcheggio riservato all'unità immobiliare locata	SI/NO
Autorimessa o box auto (posto auto per il centro)	SI/NO	Cantina e/o soffitta	SI/NO

P

All

F

3/7

Doppi servizi	SI/NO	Giardino privato e/o condominiale e/o area SI / NO ortiva (l'area cortiliva non rientra tra i
Tarrana a balance di nadinana analusiva	CL / NO	parametri)
Terrazza o balcone di pertinenza esclusiva	SI/NO	Porta blindata e/o cancello di sicurezza SI / NO
Edificio con certificazione energetica in classe uguale o inferiore a D	SI/NO	Abitazione nuova di massimo 10 anni o SI / NO ristrutturata completamente da massimo 10 anni, con rifacimento di pavimenti e impianti.
Impianto allarme interno all'alloggio o inferriate primo piano e/o piano terra	SI/NO	
altezza piano dell'abitazione stato manutentivo dell'alloggio stato manutentivo dell'intero stabile livello delle finiture dello stabile livello delle finiture dell'alloggio l'immobile viene consegnato tinteggiato/non tinteggi Letto, approvato e sottoscritto li Il locatore		
Il conduttore		
A mente dell'articolo 1342, secondo comma, del Codice	civile, le pa	nti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2,
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presen	te contratto).
Il locatore		
Il conduttore		

NOTE

- (1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
- (2)L'assistenza è facoltativa.
- (3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21



IX

4 /T

marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.

- (4) Cancellare la parte che non interessa.
- 5) La durata minima è di mesi uno e quella massima è di mesi diciotto.
- (6) Cancellare delle lettere A, B e C le due che non interessano.
- (7) Le garanzie di cui all'art. 3, non possono superare la cifra di tre mensilità.

Alex A